SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 240/10

UDIENZA DEL

22/06/2010 ore 09:30

SENTENZA

N° 436/02/10

PRONUNCIATA IL:

22-06-2010

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL

29-06-2010

Il Segretario

IL SEGRETARIO DI SEZIONE
STEFANO MARRA
Collaboratore Tributario

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA **PROVINCIALE**
DI **LECCE**

SEZIONE **2**

riunita con l'intervento dei Signori:

☐	**FIORELLA**	**MARIO**	**Presidente**
☐	**MERICO**	**ANTONIO**	**Relatore**
☐	**GUGLIELMO**	**ANTONIO**	**Giudice**
☐			
☐			
☐			
☐			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 240/10
  depositato il 02/02/2010

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 05920090046592624 TARSU/SMALT.RIF 2008
  contro COMUNE DI CASTRO

proposto dal ricorrente:
EUROMARE DI CAPRARO STEFANO & C. S.A.S.
VIA CAVOUR 56 73100 LECCE LE

difeso da:
VILLANI MAURIZIO
VIA CAVOUR 56 73100 LECCE LE

altre parti coinvolte:
CONC. EQUITALIA LECCE S.P.A.
VIA DALMAZIO BIRAGO 60/A 73100 LECCE LE

FATTO

Avverso cartella di pagamento n. 059 2009 00465926 24, notificata il 02.04.2009, di € 4.129,88 per Tarsu anno 2007, proponeva tempestivo ricorso la società albergo ristorante Euromare Sas di Capraro Stefano & C. rilevando, preliminarmente, la nullità dell'atto per inesistenza della notifica.

Rilevava, inoltre, la nullità della cartella di pagamento per difetto di motivazione, difetto di sottoscrizione nonché illegittimità della tariffa per contrasto con l'art. 68, D.Lgs. 507/1993, che prevede la medesima tariffa sulle abitazioni e sugli esercizi alberghieri.

Sottolineava l'intassabilità della società atteso il carattere stagionale dell'attività con conseguente uso saltuario ed occasione dei locali.

Richiedeva altresì la disapplicazione della Delibera Comunale n. 30 del 2008 in materia di Tarsu rilevando altresì il diritto della ricorrente ad una sensibile riduzione dell'imposta eventualmente dovuta sia per contrasto con il predetto art. 68, D.Lgs. 507/1993 che per la stagionalità dell'attività – art. 66 D.Lgs. 507/93 – e comparazione della tariffa del Comune di Castro con quella di altri comuni.

Richiamava, infine, la sentenza della CTP Lecce n. 616/09/08 del 09.12.2008 con la quale si accoglieva parzialmente il ricorso della società ricorrente assimilando le unità abitative dell'albergo alle civili abitazioni.

Con atto depositato il 19.02.2010 si costituiva Equitalia Lecce SpA contestando i motivi di ricorso riguardanti l'inesistenza della notifica ed il difetto di sottoscrizione, ed eccependo difetto di legittimazione passiva in ordine alle ulteriori motivazioni.

Con atto depositato il 18.03.2010 si costituiva il Comune di Castro rilevando la regolarità della cartella di pagamento nonché la legittimità del proprio operato.

All'udienza del 23.03.2010 la Commissione accoglieva l'istanza di sospensione.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e va accolto.

Sul primo motivo di ricorso – vizi di notifica – la Commissione ritiene di poter condividere le argomentazioni del ricorrente in forza dei seguenti principi.

Rilevato che la cartella di pagamento è stata consegnata a mezzo del servizio postale e verificato, altresì, che la parte superiore della cartella, normalmente dedicata alla relazione di notifica, risulta completamente in bianco, si ritiene di poter affermare che la semplice spedizione a mezzo del servizio postale, in difetto della predetta relata, non possa in alcun modo essere qualificata come notificazione.

Pertanto, mancando la notificazione, deve concludersi che non è mai stato portato a compimento il procedimento di formazione della cartella la quale, peraltro, deve essere annullata.

I principi enunciati trovano conferma, tra le altre, nelle sentenze della CTP Parma n. 103 del 21 ottobre 2009 e della CTR Abruzzo n. 3/10/10 del 09 luglio 2009, depositata l'8 gennaio 2010.

Con la prima è stato statuito che la cartella di pagamento, con relata di notifica completamente in bianco, è nulla e tale nullità non è sanabile ex art. 156 cpc essendo la cartella atto amministrativo e non processuale.

Con la seconda è stato affermato che, essendo la cartella di pagamento un atto amministrativo unilaterale recettizio, per la sua efficacia deve essere portato a conoscenza del contribuente mediante notifica a termini del combinato disposto dagli artt. 26 DPR 602/1973 e 60 DPR 600/1973 e, avendo la stessa natura sostanziale e non processuale, lo scopo della notifica viene raggiunto solo con la materiale e regolare notifica dell'atto senza possibilità di applicazione degli artt. 156 e ss. del c.p.c..

I su esposti principi trovano ulteriore conferma nella recente sentenza CTR Lombardia n. 141 del 17 dicembre 2009, per la quale "*...il termine notificazione utilizzato dall'art. 26 del DPR n. 602/1973 comporti l'obbligo di compilazione della relazione di notifica*".

Sul punto è intervenuta, altresì, la Suprema Corte con sentenza n. 6750 del 21 marzo 2007 per la quale: "*...il mancato rispetto delle formalità non offre garanzia che la consegna dell'atto sia avvenuta nella sua integralità e, di conseguenza, non comporta il prodursi dell'effetto giuridico ad esso conseguente, onde deve dirsi nulla la notificazione così eseguita, ai sensi dell'art. 156, II comma c.p.c., perché "l'atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo..."*".

Le argomentazioni svolte devono ritenersi prevalenti ed assorbenti degli altri motivi di ricorso.

La particolarità della questione oggetto di causa porta a compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso e, per effetto, annulla la cartella impugnata.

Spese compensate.

Lecce, lì 22.06.2010

Il Relatore

Il Presidente